



Albo Pretorio n. 346  
scade il 3-6-2021

# *Il Prefetto della Provincia di Macerata*

Fasc. 1343/2021

Visto l'art. 89 del Titolo X *"Dei Cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome"* del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i che attribuisce la competenza al cambiamento/aggiunta del cognome o del nome *"al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce"*;

Vista la domanda del 24/03/2021, acquisita con prot. n. 18720 del 31/03/2021 con la quale la Sig.ra TRAPASSO ALLIU Klaudia, nata a Jesi il 03/06/2002 e residente a Mogliano in C.da San Pietro n. 18 ha chiesto l'autorizzazione al cambiamento del suo cognome in *"TRAPASSO"* mediante eliminazione del cognome *"ALLIU"* rivelante l'origine naturale",

Considerato che il cognome TRAPASSO è stato acquisito dalla richiedente a seguito di sentenza del Tribunale per i minorenni di Ancona del 15/04/2020, passata in giudicato il 09/10/2020, con la quale -ai sensi dell'art. 44 lettera d) della legge 184/1983 - ne è stata dichiarata l'adozione, insieme a quella della sorella minore Paola;

Considerato che la richiesta di cui in premesse è motivata dall'esigenza intima e personale dell'istante di potersi affrancare dall'utilizzo del cognome di origine che, rievocando quotidianamente un'infanzia dolorosa e tormentata vissuta insieme alla sorella in un ambiente familiare conflittuale ed instabile, è sentito come un ostacolo alla costruzione e alla realizzazione dell'identità personale, familiare e sociale ritenuta come la più propria;

Considerato che il diritto al nome, nel binomio comprensivo del prenome e del cognome, è un diritto fondamentale e assoluto della persona che assolve alla *"funzione di strumento identificativo della persona e che in quanto tale costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità"*, specificamente tutelato anche a livello costituzionale (art. 2 e 22), oltre che dalla normativa ordinaria (art. 6 del codice civile) e che per costante giurisprudenza l'ordinamento dello stato civile prevede *"un ampio riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome"*;

Considerato, altresì, che la ricorrente ha prodotto l'assenso dei genitori adottivi TRAPASSO Samuele e PONZIANI Michela all'istanza di cui in premesse;

Ritenuto che le ragioni addotte dall'interessata siano meritevoli di tutela e che non contrastino con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della medesima e del suo *status* giuridico e sociale;

Accertato, in sede istruttoria, che non sussistono motivi ostativi o esigenze di pubblico interesse che precludano una favorevole valutazione della istanza richiamata in premessa;

Richiamata la Circolare n. 14 del 21 maggio 2012 del Ministero dell'Interno - DAIT con la quale, relativamente al procedimento di cambiamento/aggiunta del cognome o del nome, sono state impartite direttive finalizzate alla corretta ed univoca attuazione delle disposizioni del D.P.R. n. 396/2000, così come novellate dal D.P.R. n. 54/2012;

Prefettura Macerata - GABINETTO - STATO CIVILE - ANAGRAFE - Prot. Uscita N. 0025049 del 28/04/2021